



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N.123/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GOLFO 2000  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE "TELEGOLFO") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL'ART. 36BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 177/05  
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 44/10 E DALL'ART. 3, COMMI 1 E 2,  
DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE  
(CONTESTAZIONE N. 6/PROC.27/16/MRM - CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 668/09/CONS recante la “*delega al CO.RE.COM. Lazio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 6/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio - adottato in data 15 febbraio 2016 e notificato in pari data alla Associazione Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telegolfo*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio - cont. n. 6/2016 - previo accertamento datato 15 febbraio 2016 (prot. n. 114/16), è stata contestata, in data 15 febbraio



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016, e notificata in pari data all'Associazione Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegolfo", la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05, come modificato dal decreto legislativo n. 44/10 e dall'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, poiché nel corso della programmazione televisiva dei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2015, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.

Le suddette trasmissioni sono andate in onda secondo il seguente schema:

Data	Programma	Pubblicità	Orario
<b>7 ottobre 2015</b>	Partita di basket	Le 3C Anfora Pizzeria Lusicar Sesta Generazione S.r.l.	4.35.48-4.36.07; 5.24.27-5.21.46; 6.03.50-6.04.10; 21.20.58-21.21.17; 22.06.37-22.06.57; 22.48.59- 22.49.19
<b>8 ottobre 2015</b>	Partita di calcio	Le 3C	21.07.09 21.07.24;  22.46.56 – 22.47.10
<b>9 ottobre 2015</b>	Overtime FutsAll	Le 3C	14.09.31– 14.09.46; 14.57.38– 14.57.51; 15.49.19 – 15.49.32
	Partita di calcio	Le 3C	22.57.17– 22.57.32; 23.45.23 – 23.45.38
<b>10 ottobre 2015</b>	Partita di basket	Le 3C Anfora Pizzeria Lusicar Sesta Generazione S.r.l.	1-00.43 – 1.01.02; 1.46.20 - 1.46.39; 2.28.45 – 2.29.05
<b>11 ottobre 2015</b>	Partita di calcio	Le 3C	7.19.27-7.19.45

### 2. Deduzioni della società

La predetta associazione ha presentato scritti difensivi (prot. n. 127/14 del 24 febbraio 2016), in cui, sostanzialmente, dichiara che *“quelli che sono considerati messaggi commerciali, sono sponsor delle trasmissioni e non veri e propri spot pubblicitari, che sono inseriti prima dell’inizio o dopo la fine di un programma autoprodotta o di una parte di esso, uno spazio ben delimitato da una sigla iniziale ed una sigla finale a cui fa*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*seguito l'indicazione degli sponsor che coprono una parte dei costi di produzione e trasmissione". Inoltre, si afferma nella nota, "Per mero scrupolo era stata aggiunta la dicitura <<questo programma è offerto da...>>, scritta che per un problema del computer si era cancellata senza che l'errore venisse segnalato";*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta confermato che l'Associazione Golfo 2000, come da contestazione, è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36bis, comma 1, *lett. a)*, del decreto legislativo n. 177/05 come modificato dal decreto legislativo n. 44/10 e dall'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, poiché nel corso della programmazione televisiva dei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2015, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.

Nel caso di specie, infatti, le argomentazioni difensive proposte dalla predetta associazione sono prive di pregio.

L'art. 4, comma 1, D.M. n. 581/93 stabilisce infatti che *"La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. billboards), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste"*; Il comma 5, della medesima disposizione statuisce, inoltre, che *«Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223»*.

L'eccezione sollevata, inoltre, dalla parte circa il problema tecnico al *computer* che non avrebbe segnalato lo *spot* pubblicitario, non può trovare accoglimento in quanto, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, art. 3 della legge n. 681/89, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nella vicenda segnalata non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In conclusione la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Pertanto, dalla osservazione della documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità emerge in modo chiaro ed inequivocabile che le comunicazioni che appaiono prima o dopo la messa in onda delle trasmissioni oggetto del monitoraggio da parte del CO.RE.COM. Lazio devono considerarsi pubblicitarie, prive della relativa segnalazione e di elementi volti a differenziare tali comunicazioni dal resto del programma.

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 36bis, comma 1, *lett. a)*, del decreto legislativo n. 177/05, come modificato dal decreto legislativo n. 44/10 e dall'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, da parte dell'Associazione Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegolfo", nei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 ottobre 2015;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Quantunque dai dati in possesso da Infocamere di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 6/proc.27/16/MRM-CRC nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.745,00 (settemila-settecentoquarantacinque/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

all'Associazione Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegolfo", di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 7.745,00 (settemilasettecentoquarantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 123/16/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 123/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi